



# **COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO**

*Provincia di Lodi*

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

N. 5 / 15/09/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ E DEL DECORO URBANO.**

## IL SINDACO

**Premesso** che a seguito delle numerose segnalazioni pervenute all'ufficio di Polizia Locale e ad altre forze di polizia dislocate sul territorio, scaturivano controlli dove si registrava la presenza di soggetti e gruppi, anche di giovane età, che occupavano aree pubbliche, sporcando e producendo rumori quali voci o grida, che si rendevano autori di scorribande, anche a bordo di velocipedi, con conseguente generazione di disagio per la cittadinanza, nonché per gli utenti della strada.

**Rilevato** che tali controlli hanno confermato le problematiche esposte dai cittadini si rende necessario rafforzare gli strumenti per consentire alle forze di polizia di perseguire i comportamenti lesivi dei diritti altrui che generano una percezione di insicurezza individuale, specie quando vengono svolti in modo seriale e continuativo sul territorio del Comune di Montanaso Lombardo, facente parte dell'Unione Nord Lodigiano, in particolar modo presso le chiese, le scuole, i parchi giochi e aree verdi, i cimiteri, i luoghi residenziali e le attività commerciali.

**Evidenziato**, che grazie alle ordinanze le forze dell'ordine sono riusciti ad effettuare efficaci controlli nei confronti di coloro che creano pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, in particolare nelle seguenti località:

- nel parcheggio della Scuola Primaria "A. Gramsci" (Piazza De Gasperi)
- nell'area verde ricomprensente l'edicola votiva di Via Vigorelli
- in Piazza della Spiga
- in prossimità dei luoghi di culto
- nei giardini antistanti il Palazzo Municipale

**Considerato**, inoltre, che anche l'imbrattamento dei muri, delle pavimentazioni e degli arredi urbani, nonché la non corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini ecc.) è fenomeno che induce ad aumentare la percezione di insicurezza sul territorio comunale.

**Considerato**, infine, che è in fase di elaborazione il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, il quale disciplinerà puntualmente i comportamenti vietati dalla presente ordinanza, ma i cui tempi di approvazione non consentiranno una sua entrata in vigore entro breve termine;

**Visto** l'art. 144 del Regolamento Consortile di Polizia Urbana, delibera n. 7 del 10.06.2005, rubricato "Rumori fastidiosi" che prevede che " sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percettibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7."

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ....";

**Visto** l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

**Visto** l'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede "l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo

periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio”;

**Vista** la legge n. 689 del 24/11/1981;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

**Considerato** che stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, crea pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, violando anche in questo caso il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

**Considerato** che l'imbrattamento dei muri, delle pavimentazioni e degli arredi urbani, nonché la non corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini ecc.) crea pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, violando anche in questo caso il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

**Considerato** che se tali comportamenti si verificano in corrispondenza di infrastrutture fisse e mobili (es. pensiline autobus), e delle relative pertinenze, sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana,

**Considerato** che la presente ordinanza, in quanto contingibile, ha durata limitata nel tempo ed i suoi contenuti saranno inserite nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana, di prossima emanazione;

## **ORDINA**

1) È vietato su tutto il territorio del Comune di Montanaso Lombardo effettuare scorribande, con veicoli, emettere grida, urla e produrre baccano;

2) È vietato imbrattare muri pavimentazioni arredi urbani ed impedire la corretta fruizione degli stessi;

3) È vietato stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, con comportamenti che creino disturbo, nelle seguenti località:

- nel parcheggio della Scuola Primaria “A. Gramsci” (Piazza De Gasperi);
- nell'area verde ricomprensente l'edicola votiva di Via Vigorelli;
- in Piazza della Spiga;
- in prossimità dei luoghi di culto;
- nei giardini antistanti il Palazzo Municipale

La violazione della presente ordinanza sarà punita:

- per chi effettui scorribande, con veicoli, emetta grida, urla e produca baccano, con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di Euro 100,00;
- per chi imbratta i muri, le pavimentazioni e gli arredi urbani, nonché per chi non consente la corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini ecc.), con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misure ridotta, entro 60 giorni, di Euro 50,00;

## **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Prefetto di Lodi;
- pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Montanaso Lombardo per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito istituzionale dell'Unione Nord Lodigiano e del Comune di Montanaso Lombardo;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Lodi; al Comando Provinciale Carabinieri di Lodi; al Comando Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico; al Comando Stazione Carabinieri di Tavazzano con Villavesco; al Comando Stazione Carabinieri San Giacomo di Lodi.

Che la presente Ordinanza abbia validità sino al 30 settembre 2020.

### **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il sindaco  
Ferrari Luca / Arubapec S.p.a.  
*(sottoscritto digitalmente)*